

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro marzo duemilaventisei, in Napoli e nel mio studio alle ore 11,15 (undici virgola quindici).

Innanzi a me **DIOMEDE FALCONIO**, notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio alla Via Mergellina n. 32,

SI E' RIUNITA

l'Assemblea dell'associazione senza scopo di lucro "**VOLONTARI FLEGREI PER L'AMBIENTE ONLUS**", costituita in Italia, con sede in Napoli alla Via Comunale Napoli, angolo via Monti snc, codice fiscale 94179600633, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli con n. NA-686971 di REA, partita IVA, iscritta al RUNTS tramite trasmigrazione al Rep. 75194 dal 7 novembre 2022, Partita IVA 06141311214 per discutere e deliberare sul seguente

REGISTRATO NAPOLI DP I
Agenzia delle Entrate
in data 05/03/2026
al n.10088/1T

ORDINE DEL GIORNO

1. MODIFICHE STATUTO
2. VARIE ED EVENTUALI

E' PRESENTE

- **VINCENZO FORINO**, nato a Napoli il 7 giugno 1948 ed ivi residente alla Via Comunale Napoli a Pianura n.30, codice fiscale FRN VCN 48H07 F839G, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione "**VOLONTARI FLEGREI PER L'AMBIENTE ONLUS**", meglio descritta innanzi.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

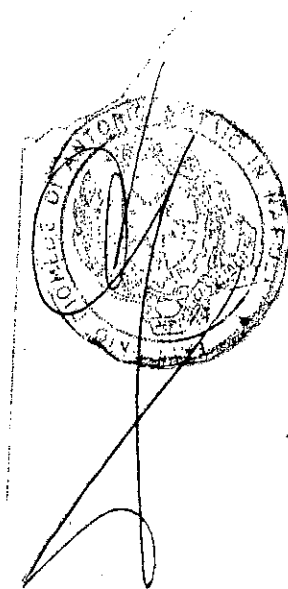
Aderendo, dò atto che assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto dell'Associazione, il costituito Presidente del Consiglio Direttivo Vincenzo Forino, il quale, avendo personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

CONSTATATO

- che la presente assemblea, è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 13 dello statuto, mediante affissione in bacheca dell'avviso nel locale della sede associativa;
- che questa assemblea è riunita in seconda convocazione poiché la prima è andata deserta;
- che in questa assemblea sono presenti, in proprio e per delega, tanti soci che integrano il quorum costitutivo e deliberativo previsto dall'art. 15, comma 2 dello Statuto;
- che le deleghe, previo controllo della loro regolarità, sono state acquisite agli atti dell'associazione;
- che è presente il Presidente dell'associazione, come sopra generalizzato,

DICHIARA

validamente costituita questa assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, ed apre la discussione sui punti all'ordi-



ne del giorno, previamente autorizzato dagli intervenuti alla loro trattazione unitaria.

Prendendo la parola, il Presidente, anche nella qualità di Presidente dell'associazione espone agli intervenuti l'opportunità di procedere con le modifiche statutarie per aggiornare lo Statuto associativo e adeguarlo alle più recenti esigenze, ed in particolare alle novità disposte dal D.lgs. 3 luglio 2027 n. 117, Enti del Terzo Settore, illustrando e leggendo all'assemblea il nuovo testo dello statuto dell'associazione.

Il presidente, a questo punto, propone di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione testè illustrato.

Dopo breve discussione, l'assemblea della "VOLONTARI FLEGREI PER L'AMBIENTE ONLUS" di Napoli del 4 marzo 2026,

- udita la relazione del Presidente, con voto espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

= I =

- di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente e conseguentemente di modificare i seguenti articoli dello Statuto:

"Art 1°) E' costituita l'Associazione denominata "ETS V.F.A. - VOLONTARI FLEGREI PER L'AMBIENTE A.P.S."

Art. 3: Denominazione, Sede, Scopo

"L'Associazione persegue lo scopo di curare interventi di tutela ambientale e di protezione civile con riferimento al quartiere di Pianura del Comune di Napoli e, più in generale, all'intero Comune e Regione Campania.

Essa potrà, a tal fine, organizzare mostre, conferenze dibattiti, meetings, manifestazioni, anche a carattere sportivo, corsi didattici e/o informativi. Il tutto, beninteso, senza alcun scopo di lucro.

L'Associazione potrà, inoltre, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti nazionali pubblici e privati, nonché da enti internazionali, offrendo a questi assistenza nei campi in cui svolge la propria attività.

L'Associazione ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione umana e all'inserimento sociale dei cittadini attraverso la realizzazione di servizi sociali orientati in via primaria, ma non esclusiva, alle esigenze dei soggetti svantaggiati come anziani e minori (1), tutto inteso senza scopo di lucro.

L'Associazione può inoltre svolgere:

- ogni altra operazione collegata all'oggetto sociale o comunque diretta al perseguimento degli scopi sociali;

Per il raggiungimento degli scopi sopraindicati l'Associazione è altresì tenuta a stipulare accordi o collaborazioni promuovendo e aderendo ai consorzi e ad altre organizzazioni

frutto dell'associazionismo, tutto inteso senza scopo di lucro.

L'Associazione ha la finalità di perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini soci e non soci, attraverso la realizzazione di servizi pubblici diretti in via primaria ma non esclusiva, al supporto dei bisogni di persone handicappate e con ritardi di apprendimento (2), tutto inteso senza scopo di lucro.

L'Associazione può inoltre svolgere:

- ogni altra operazione collegata all'oggetto sociale o comunque diretta al perseguimento degli scopi sociali;

Per il raggiungimento degli scopi sopraindicati, l'Associazione è altresì tenuta a stipulare accordi o collaborazioni promuovendo e aderendo ai consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo, tutto inteso senza scopo di lucro.

Inoltre, l'Associazione, infine, nell'ambito degli scopi suddetti, potrà curare attività di carattere editoriale.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie sono rese ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

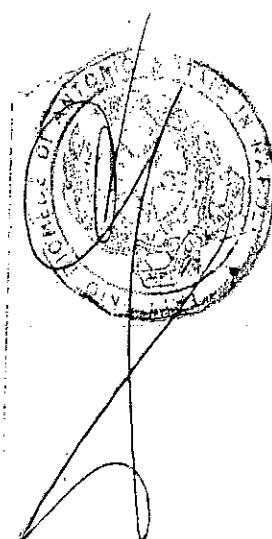
È previsto il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

(1) Le attività che possono essere gestite dall'Associazione sono le seguenti:

- assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare;
- assistenza infermieristica e sanitaria svolta nei centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- accoglienza per anziani autosufficienti e non;
- servizi integrati per residenze protette;
- sensibilizzazione della comunità locale con lo scopo di renderla più disponibile all'accettazione delle persone anziane;
- coinvolgimento degli enti pubblici istituzioni per la tutela delle persone deboli e svantaggiate e per l'affermazione dei loro diritti e il recupero dei minori a rischio di devianza minorile.

(2) Le attività che possono essere gestite dall'Associazione sono le seguenti:

- accoglienza e socializzazione;
- servizi di assistenza domiciliare;
- sostegno e riabilitazione presso i nuclei familiari, la scuola e le strutture di accoglienza;



- sensibilizzazione della comunità locale con lo scopo di renderla più disponibile all'accettazione delle persone svantaggiate e deboli."

"Art. 4°) Possono far parte dell'associazione le persone fisiche interessate, nonché enti di qualsiasi natura compresi gli enti del terzo settore o comunque senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al numero delle associazioni di promozione sociale. L'Associazione potrà avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati."

"Art 6°) In caso di rigetto della domanda l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione." Resta ferma ed invariata la restante parte dell'articolo.

"Art. 13°) E' ammesso l'intervento a mezzo delega, da rilasciarsi per iscritto ad altro associato, che non sia membro del Consiglio Direttivo. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe."

"I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è prevista per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione."

Ferma ed invariata la restante parte dell'articolo.

in calce all' "art. 15°) L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dell'organo di Controllo e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazione dello statuto;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto.". Resta ferma ed invariata la restante parte dell'articolo.

Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche e le integrazioni approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea quindi delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare tutte le modifiche ed integrazioni del caso. Le modifiche statutarie si sono rese opportune in virtù di quanto stabilito dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

= II =

di prevedere, all'interno dello statuto, la nomina eventuale dell'organo di controllo e la possibilità di assumere lavoratori dipendenti. Conseguenzialmente, di introdurre i seguenti nuovi articoli dello Statuto:

"Art. 19°) L'organo di controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

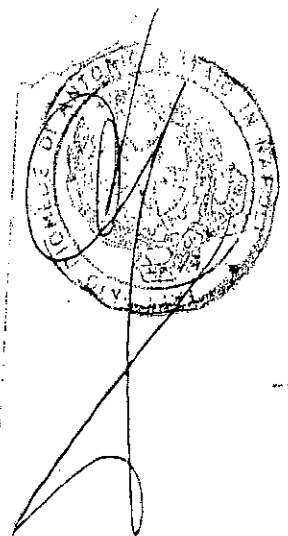
L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

"Art. 20°) Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 36, comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo



restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del medesimo Decreto legislativo, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati."

= III =

- di conferire, altresì, al Presidente dell'associazione ogni più ampia facoltà per curare gli adempimenti derivanti da questo verbale, con poteri di rettifica in sede di iscrizione.

Alla controprova non risultano essere né astenuti, né contrari.

Null'altro essendovi da deliberare, poichè nessuno chiede la parola, proclamati i risultati della votazione, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11,40 (undici virgola quaranta) e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo dello statuto.

Aderendo, io notaio, allego sotto la lettera "A", il nuovo testo dello statuto, dalla cui lettura vengo dispensato.

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre fogli per dodici facciate, ho dato lettura al costituito che l'approva e lo sottoscrive.

F.to: Vincenzo FORINO

DIOMEDE FALCONIO NOTAIO (SIGILLO)

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO N. 12.293
DELLA RACCOLTA

STATUTO

I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

Art. 1°) E' costituita l'Associazione denominata "ETS V.F.A. - VOLONTARI FLEGREI PER L'AMBIENTE A.P.S.".

Art. 2°) L'Associazione ha sede in Napoli alla via Cannavino, fabbr. D, locale 23.

Possono istituirsi con delibera dell'Assemblea degli associati sedi secondarie, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 3°) L'Associazione persegue lo scopo di curare interventi di tutela ambientale e di protezione civile con riferimento alla Circoscrizione di Pianura del Comune di Napoli e, più in generale, all'intera zona occidentale di detto Comune. Essa potrà, a tal fine, organizzare mostre, conferenze, dibattiti, meetings, manifestazioni, anche a carattere sportivo, corsi didattici e/o informativi. Il tutto, beninteso, senza alcun fine di lucro.

L'Associazione potrà, inoltre, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti nazionali pubblici e privati, nonché da enti internazionali, offrendo a questi assistenza e consulenza nei campi in cui svolge la propria attività.

L'Associazione, infine, nell'ambito degli scopi suddetti,

potrà curare attività di carattere editoriale.

Art. 4°) Possono far parte dell'associazione le persone fisiche interessate, nonché enti di qualsiasi natura compresi gli enti del terzo settore o comunque senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al numero delle associazioni di promozione sociale. L'Associazione potrà avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 5°) Nell'associazione si distinguono i soci fondatori, i soci ordinari e quelli onorari. Sono soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo.

Art. 6°) Gli aspiranti devono presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo che provvede sulla domanda, dandone comunicazione scritta al richiedente. L'ammissione si perfeziona col versamento del contributo associativo nella misura prevista per l'anno in corso. Il mancato versamento del contributo entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione comporta decadenza dell'ammissione stessa.

Sia in caso di rigetto della domanda che in caso di decadenza dell'ammissione già deliberata, potrà proporsi nuova domanda da parte dello stesso aspirante solo dopo sei mesi dalla ricezione della comunicazione di rigetto o della intervenuta decadenza.

In caso di rigetto della domanda l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

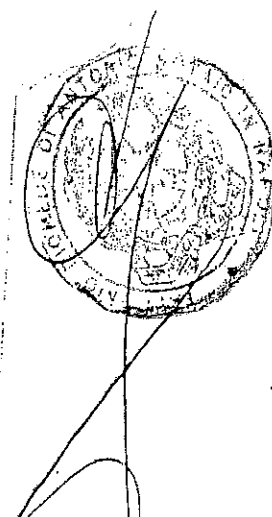
Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Art. 7°) La domanda di ammissione deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) il domicilio attuale dello stesso;
- c) qualifica professionale;
- d) la dichiarazione di conoscenza e di accettazione senza riserve del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento di attuazione e delle delibere degli organi associativi integrative o modificative dei medesimi;
- e) l'impegno a versare il contributo associativo, nella misura prevista per l'anno in corso, entro i trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione.

Con riferimento alla dichiarazione di cui al punto d), gli aspiranti potranno prendere visione del presente Statuto e degli altri documenti ivi previsti presso la Segreteria dell'associazione.

Art. 8°) Dopo l'ammissione l'associato è iscritto nell'appo-



sito libro tenuto a cura della Segreteria dell'associazione.

III - RECESSO, ESCLUSIONE

Art. 9°) Il recesso dall'associazione, per qualsiasi causa, va comunicato al Consiglio Direttivo, che delibera la cancellazione del recedente dal libro degli associati con effetto dalla scadenza dell'anno in corso, purché la comunicazione, per iscritto, sia fatta almeno tre mesi prima di tale data.

Art. 10°) L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta di almeno due consiglieri o di tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli iscritti, nei confronti dell'associato nei seguenti casi:

- a) inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- b) svolgimento di attività in contrasto con gli scopi dell'associazione;
- c) inadempimento alle obbligazioni assunte verso terzi dalla associazione, per conto degli associati e nell'ambito degli scopi associativi;
- d) condotta morale ingenerante valutazione d'indegnità di appartenenza all'associazione.

Art. 11°) Le delibere in materia di recesso e di esclusione sono comunicate agli interessati mediante lettera raccomandata A.R.

Gli associati receduti od esclusi non possono ripetere i contributi associativi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

IV - ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 12°) Sono organi dell'associazione:

- A) l'Assemblea degli associati;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente.

Art. 13°) L'Assemblea degli associati viene convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura del precedente anno associativo, e può altresì convocarsi ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta avanzata da almeno un quinto degli associati. La convocazione avviene mediante affissione dell'avviso nei locali della sede associativa per i dieci giorni precedenti a quello fissato per l'adunanza. Tale avviso dovrà indicare: giorno, ora e luogo della riunione, (prima e seconda convocazione), nonché gli argomenti all'o.d.g.

L'assemblea potrà riunirsi anche in luogo diverso dalla sede, purché nell'ambito del territorio nazionale.

È ammesso l'intervento a mezzo delega, da rilasciarsi per iscritto ad altro associato, che non sia membro del Consiglio Direttivo. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe. La delega può essere conferita solo per singole assemblee (prima e seconda convocazione).

La validità dell'Assemblea non viene meno per abbandono del-

l'adunanza da parte di taluno degli intervenuti.

Art. 14°) La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritte da questi.

Art. 15°) L'Assemblea è regolarmente costituita quando intervengano tanti associati che rappresentino almeno la metà degli iscritti, in prima convocazione, ed almeno un terzo dei medesimi, in seconda convocazione.

Per le delibere su proposte di modifica del presente Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione l'assemblea deve essere costituita con l'intervento di almeno i tre quarti degli associati.

Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo quella concernente lo scioglimento dell'Associazione, per la cui approvazione è richiesta la maggioranza assoluta degli iscritti.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto in materia di bilancio o di loro responsabilità.

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dell'organo di Controllo e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazione dello statuto;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto." Resto ferma ed invariata la restante parte dell'articolo.

Art. 16°) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a nove. Esso è eletto dall'Assemblea, che può stabilire anche il numero dei membri che lo costituiscono.

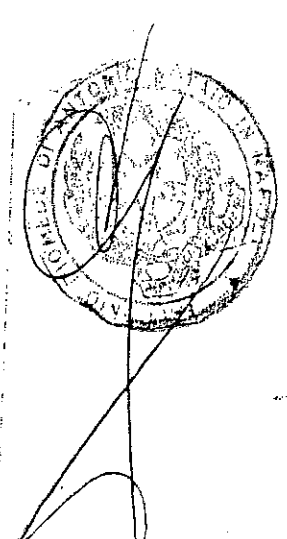
I componenti del Consiglio Direttivo:

- a) devono essere iscritti all'Associazione;
- b) durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

Art. 17°) Il funzionamento del Consiglio Direttivo è così regolato:

A) Presidenza.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, e può eleggere un Vicepre-



sidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

B) Riunioni.

Il C.D. si riunisce nel luogo indicato nell'avviso scritto di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei Consiglieri; la convocazione va fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione; le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere designato dai presenti; i Consiglieri che non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dalla Carica.

C) Deliberazioni.

Per la validità delle deliberazioni del C.D. è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta degli intervenuti, prevalendo, in caso di parità, il voto di chi presiede la riunione.

D) Verbalizzazioni.

Le deliberazioni del C.D. devono risultare da verbali firmati dal Presidente o dal Segretario.

E) Poteri.

Il C.D. è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione e può, quindi, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, solo esclusi quelli che la legge ed il presente Statuto riservano alla competenza della Assemblea; il C.D., inoltre, delibera sulle direttive generali per il raggiungimento delle finalità associative; sull'istituzione, composizione e funzioni di eventuali comitati; sull'accettazione di donazioni e disposizioni testamentarie.

Art. 18°) Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e rappresenta quest'ultima di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 19°) L'organo di controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In

tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

"Art. 20°) Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 36, comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del medesimo Decreto legislativo, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

V - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 21°) I versamenti effettuati dagli associati ed i beni con essi acquistati costituiscono il patrimonio dell'Associazione. Questo comprende, altresì, gli incrementi ottenuti dalla sua gestione ed i beni oggetto di liberalità nei confronti dell'Associazione. Il patrimonio associativo è gestito dal Consiglio Direttivo, il quale curerà, inoltre, nell'ambito degli scopi associativi, investimenti patrimoniali tali da garantire un'adequata disponibilità liquida.

VI - RENDICONTO E BILANCIO

Art. 22°) L'esercizio associativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dello stesso il C.D. redige il rendiconto della gestione del patrimonio associativo, rendiconto che, unitamente al bilancio preventivo di gestione pure a redigersi a cura del C.D. dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo.

VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 23°) L'associazione si scioglie:

- a) per il conseguimento dell'oggetto o per impossibilità di conseguirlo;
- b) per deliberazione dell'Assemblea degli associati a maggioranza assoluta degli iscritti, come innanzi previsto;
- c) per provvedimento dell'autorità.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione del Patrimonio associativo, restando la liquidazione stessa demandata in concreto al Consiglio Direttivo.

VIII - CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 24°) Ogni controversia fra gli associati e la Associazione, oppure tra gli associati sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale che deciderà "ex bono et aequo", innappellabilmente. Detto Collegio verrà composto da un rappresentante per parte e da un terzo, il quale fungerà da Presidente. Se i due rappresentanti non raggiungeranno l'accordo sulla nomina del Presidente, questo sarà nominato dall'Assemblea.

IX - RINVIO

Art. 25°) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

X - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 26°) L'Associazione aspira al riconoscimento della personalità giuridica, restando a tale scopo impegnati sin d'ora il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, giusta le direttive che verranno loro concretamente impartite dall'Assemblea degli associati.

F.to: Vincenzo FORINO

DIOMEDE FALCONIO NOTAIO (SIGILLO)

La presente copia xerografica, composta di *mi*
fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firme
e si rilascia per uso *consentito*
Napoli *5 MAR 20 2026*

